PROVVEDIMENTO IVASS N. 156 DEL 18 DICEMBRE 2024

MODIFICHE AL PROVVEDIMENTO IVASS N. 79 DEL 14 NOVEMBRE 2018 RELATIVO AL CRITERIO PER IL CALCOLO DEI COSTI E DELLE EVENTUALI FRANCHIGIE PER LA DEFINIZIONE DELLE COMPENSAZIONI TRA IMPRESE DI ASSICURAZIONE NELL'AMBITO DEL RISARCIMENTO DIRETTO, DISCIPLINATO DALL'ART. 150 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 29 DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2012, N. 1, RECANTE "DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CONCORRENZA, LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E LA COMPETITIVITÀ", CONVERTITO CON LEGGE 24 MARZO 2012, N. 27.

Esiti della pubblica consultazione

Roma 19 Dicembre 2024

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa al documento n. 5/2024 concernente modifiche al Provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018 relativo al criterio per il calcolo dei costi e delle eventuali franchigie per la definizione delle compensazioni tra imprese di assicurazione nell'ambito del Risarcimento diretto.

Nel termine indicato dall'IVASS sono pervenute osservazioni e proposte da parte di:

- ANIA;
- Konsumer;
- Prima Assicurazioni s.p.a.;
- SNA;
- Unipol Gruppo.

I commenti ricevuti, visionabili cliccando sul nome di ciascun soggetto, sono altresì riportati nel prospetto allegato, dove, per ciascuna osservazione generale, per ciascun articolo o parte commentata, sono indicate le conseguenti determinazioni dell'IVASS.
Non sono pervenuti commenti per i quali sia stato richiesto l'anonimato del mittente.

Il prospetto allegato è parte integrante del documento.
I commenti ivi contenuti e le correlate determinazioni dell'IVASS seguono la numerazione dello schema di regolamento posto in pubblica consultazione.

Contestualmente agli esiti della consultazione sul documento n. 5/2024 viene pubblicato il testo del Provvedimento IVASS n. 156 del 18 dicembre 2024.

***

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 5/2024
Esiti della pubblica consultazione - Risoluzioni sui singoli articoli commentati
ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO IVASS N. 156 DEL 18 DICEMBRE2024

Legenda

Nella prima colonna è indicato il numero del commento.

Nella seconda colonna "Commentatore" sono indicate le denominazioni abbreviate dei singoli commentatori.

Nella terza colonna è indicato l'articolo cui si riferiscono l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella quarta colonna è indicato il comma dell'articolo cui si riferiscono l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella quinta colonna è indicata la lettera del comma dell'articolo cui si riferiscono l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella sesta colonna sono indicati i contributi e le proposte di modifica di ogni commentatore.

Nella settima colonna è indicata la risoluzione dell'IVASS per ogni commento/proposta pervenuta.

Non ci sono stati contributi che hanno richiesto la forma anonima.

N.	Commentatore	Articolo	Comma	Lettera	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
1	ANIA	Osservazioni generali			In data 14 luglio 2024 è stato posto in pubblica consultazione lo schema di provvedimento modificativo del Regolamento n. 79/2018, documento di consultazione n.5/2024, concernente la sostituzione dell'allegato 1, relativo al criterio per il calcolo dei costi e delle eventuali franchigie per la definizione delle compensazioni tra imprese di assicurazione nell'ambito del risarcimento diretto. Lo schema di provvedimento reca una modifica al Provvedimento IVASS 79 del 14 novembre 2018 e riguarda nello specifico la sostituzione dell'allegato 1. L'allegato al Provvedimento reca la descrizione tecnica del modello incentivi e penalizzazioni e contiene	Si prende atto delle considerazioni espresse.

			l'indicazione delle variabili del modello e le modalità di calcolo. L'Istituto a seguito di monitoraggio del sistema del risarcimento diretto ritiene di dover apportare tale modifica con la finalità di migliorare l'efficienza del sistema stesso. Le modifiche consistono nell'eliminazione dei sinistri CARD naturali dal calcolo del costo medio e nel calcolo della componente riferita al costo (danni alle cose e al veicolo) relativi ai sinistri avvenuti su tutto il territorio nazionale, così come già calcolato in deroga al provvedimento 79/2018, per il periodo Covid. L'Ania, dopo confronto con le imprese associate, non si esprime negativamente sulle modifiche previste dal provvedimento, ma chiede chiarimenti rispetto ad un aspetto relativo alla definizione di alcune variabili.	
2	ANIA	Nota metodologica	Nella nota metodologica, nella definizione della grandezza NSCS - Tav. A- è stata inserita la dicitura "per le antidurate 1 e 2 il numero è compilato con inclusione delle denunce "tardive". Considerato che la variabile NSCS viene utilizzata soltanto nella formula di calcolo della velocità di liquidazione e che in essa non si fa riferimento alle antidurate NSCS(1) e NSCS(2), ma solo unicamente a NSCS(0), si richiedono chiarimenti in ordine alla finalità per la quale vengono utilizzati i valori NSCS(1) e NSCS(2) aggiornati con i sinistri denunciati tardivamente. Inoltre, analogo esplicito riferimento alla sola antidurata 0 è riportato anche nel documento dello "Scadenziario dei calcoli".	Si tratta di un refuso. Il testo della nota metodologica viene corretto.

3	Konsumer	Osservazioni generali	Le modifiche che l'Istituto di vigilanza intende apportare al sistema di incentivi e penalizzazioni CARD sono pienamente condivisibili sia con riferimento all'eliminazione dei CARD naturali dal parametro del costo medio, sia con riferimento alla rilevazione della dinamica del costo a livello nazionale anziché in riferimento alle macroaree. La nostra Associazione continua, tuttavia, a rilevare nel sistema CARD elementi di anomalia che andrebbero corretti: 1. Il sistema di incentivi/penalizzazione, nella componente del costo medio, contribuisce ad accentuare i vantaggi o gli svantaggi che derivano dal modello di compensazioni basato sui forfait (costi medi). Tale impostazione, seppur condivisibile a livello di principio, genera dei dubbi nel momento in cui non esistono controlli tra l'importo del sinistro inviato alla stanza di compensazione e l'effettiva liquidazione del danno. A titolo esemplificativo: danno di € 2.200 (di cui 1.200 di manodopera e 1.000 di ricambi). Se la compagnia invia alla stanza di compensazione solo l'importo di liquidato per la manodopera, questa otterrà un duplice vantaggio: prima sul forfait e poi sugli incentivi/penalizzazioni. Sul tema, sarebbe auspicabile allestire un sistema di controlli a campione eventualmente delegato a CONSAP quale gestore della stanza di compensazione. 2. <u>Sinistri a rischio frode evidenziati da AIA</u>: se l'impresa gestionaria non effettua alcun accertamento antifrode (50% dei casi) ma preferisce liquidare il danno perché di valore inferiore al forfait CARD (quindi ci guadagna) il sistema finisce per disincentivare la lotta alle frodi assicurative. Tenuto conto che i sistemi di compensazione CARD sono ben noti nelle zone ad alto rischio frodi è probabile che le richieste di risarcimento vengano sempre parametrate su valori inferiori al forfait per incentivare la compagnia di assicurazione a liquidare il danno senza particolari accertamenti. In sostanza il vigente sistema di compensazione soddisfa tutti: il frodatore che riceve un risarcimento non dovuto e l'assicuratore diretto che guadagna sul differenziale tra forfait e costo reale del danno. Il tutto senza che la compagnia di controparte (Impresa Debitrice) possa essere in condizione di sollevare	Le proposte non sono accolte. Di seguito sono indicate le motivazioni punto per punto: 1. alcuni controlli utili anche a questi fini sono già attivati da CONSAP; ulteriori controlli saranno comunque affinati, ma in sede di Convenzione CARD. 2. Il funzionamento del sistema CARD è regolato da normativa primaria su cui l'IVASS non può agire direttamente, né dettare, attraverso regolamentazione secondaria, criteri contrastanti con essa.

			nessun tipo di contestazione dato che la normativa le impedisce di prendere visione dell'attività svolta dall'altra compagnia e di conoscere il valore dell'importo liquidato da quest'ultima. Specularmente, un'impresa molto diligente potrebbe aver sostenuto dei costi per condurre degli accertamenti antifrode che alla fine potrebbero rivelarsi insufficienti per chiudere senza seguito il sinistro o per presentare querela. In questi casi l'impresa gestionaria non potrebbe beneficiare di alcun tipo di incentivo ed il costo della liquidazione potrebbe rivelarsi maggiorato rispetto ad una liquidazione effettuata senza condurre particolari accertamenti. A nostro avviso, i sinistri "a rischio frode" dovrebbero determinare l'annullamento della procedura di risarcimento diretto e ripristinare una gestione del sinistro secondo lo schema tradizionale di responsabilità civile. L'assicuratore del veicolo civilmente responsabile del sinistro non avrebbe infatti nessun interesse a liquidare un danno di valore inferiore al forfait. 3. Riteniamo infine che sarebbe opportuno escludere dal sistema di incentivi penalizzazioni anche tutti quei sinistri con franchigie contrattuali corrispondenti al valore del forfait, situazione piuttosto ricorrente nei contratti del TPL o di grandi flotte aziendali di veicoli.	3. Posto che l'IVASS non dispone di evidenze statistiche per misurare la rilevanza del fenomeno, la modifica suggerita potrà essere valutata in futuro.
4	PRIMA Assicurazioni s.p.a.	Allegato 1 (Nota metodologica)	**Allegato 1 al Provvedimento 79/2018 (Nota metodologica)** – ELIMINAZIONE CARD NATURALI. Il parere è favorevole, riteniamo che l'eliminazione di questi sinistri dal calcolo consentirà una maggiore omogeneità in relazione al costo medio eliminando i divari esistenti.	Si prende atto delle considerazioni espresse.
5	PRIMA Assicurazioni s.p.a.	Allegato 1 (Nota metodologica)	**Allegato 1 al Provvedimento 79/2018 (Nota metodologica)** – DINAMICA DI COSTO BASATA SU TERRITORIO NAZIONALE. Accogliamo con apprezzamento la volontà di avere una vista uniforme attenuando differenze di portafoglio delle diverse Imprese sul territorio nazionale. In merito a questo punto, riteniamo che una valida alternativa sia il mantenimento del parametro "dinamica di costo" che prenda in considerazione tutte le macro-aree mettendo in rapporto il risultato ottenuto da ogni singola Impresa in relazione al portafoglio gestito nella macro-area di riferimento, bilanciando il calcolo sulla base dell'effettiva distribuzione.	Le proposte non sono accolte. In merito al suggerimento di calcolare la dinamica del costo per singola macroarea, si fa presente che la media ponderata della dinamica dei costi delle 3 macro aree è equivalente al calcolo della dinamica sull'intero territorio nazionale. In relazione alla proposta di tener conto della variazione di portafoglio nella

			Proponiamo inoltre di inserire un parametro che tenga in considerazione la variazione di portafoglio dell'Impresa in riferimento all'anno precedente, in modo da calcolare correttamente la variazione di costo in seguito alla crescita/decrescita di portafoglio.	dinamica del costo, tale modifica è di difficile implementazione data la natura aggregata dei dati. In una certa misura si tiene conto delle variazioni di portafoglio attraverso il "taglio" dei costi medi.
4	SNA – Sindacato Nazionale Agenti	Osservazioni generali	Lo scrivente Sindacato concorda sull'importanza del controllo dei costi e dell'individuazione delle frodi, come anche della competizione tra le imprese, atta ad incentivare l'efficienza gestionale. Riguardo quest'ultimo aspetto, però, si rilevano evidenti carenze da parte di molte imprese, non penalizzate dalle previsioni del presente documento in consultazione, nel prestare la dovuta assistenza ai propri clienti danneggiati al fine di ottenere il giusto risarcimento (art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254). Continuare a limitarsi esclusivamente ad un semplice criterio "ragionieristico" (chi ha un costo medio più basso è più virtuoso), senza inserire un parametro che rilevi e incentivi la qualità del servizio erogato ai propri assicurati (valutazione su tutte le fasi del processo, dall'analisi delle esigenze alla liquidazione del danno) è incoerente con il fine ultimo della tutela del consumatore danneggiato, principio ispiratore della obbligatorietà della copertura RCA e dei compiti dell'Autority. La pregevole attività di IVASS nella rilevazione dei reclami costituisce un patrimonio adoperabile anche a questo fine. Non è ammissibile che una compagnia, posizionata ai vertici della classifica per numero di sanzioni subite, sia, parimenti, considerata meritevole ed efficiente dal sistema CARD, avendo un "pagato medio" inferiore agli standard. Il Cliente danneggiato ha estremo bisogno di supporto e assistenza, anche in caso di sinistro, ma le compagnie operanti sul mercato adottano politiche liquidative molto differenti arrivando, in alcuni casi, al paradosso di considerare il loro cliente danneggiato come una controparte, non prestandogli adeguata assistenza (dovuta per legge) per la definizione delle voci di danno, tra cui: • svalutazione del veicolo; • fermo tecnico;	La proposta non è accolta. La velocità di liquidazione, che figura tra i driver del modello, rappresenta una misura di qualità dei servizi offerti ed è ragionevolmente correlata in misura inversa con i reclami ricevuti dalle imprese. Al momento non si ritiene pertanto necessario apportare modifiche al testo del provvedimento, sebbene si valuterà in futuro un arricchimento delle variabili che misurano la qualità dei servizi.

					• auto sostitutiva; • spese di demolizione; • spese di reimmatricolazione; • rateo bollo e assicurazione per il tempo del mancato utilizzo del veicolo; • principio di "ragionevolezza" della riparazione oltre il valore commerciale, qualora il danneggiato trovasse un veicolo usato corrispondente e non sia nella condizione di acquistarne uno nuovo (troppo costoso); • in caso di danno alla persona, oltre a tutte le spese sanitarie, i danni patrimoniali (danno emergente e lucro cessante) e non patrimoniali (biologico, morale, esistenziale, anche per gli eredi, nonché biologico terminale e danno da perdita parentale), tenuto conto anche dell'attuale normativa, che subordina la liquidazione delle micro-invalidità all'accertamento strumentale delle stesse. Per attribuire la dovuta centralità alla tutela del danneggiato, si ritiene di suggerire le seguenti modifiche.	
5	SNA – Sindacato Nazionale Agenti	1			Si ritiene (in assenza di migliori criteri), sia opportuno adottare il parametro "reclami dei clienti" per penalizzare e scoraggiare comportamenti orientati a ostacolare il giusto risarcimento o procrastinare le liquidazioni dei sinistri. Ciò è attuabile per mezzo dell'individuazione di un algoritmo che, nel calcolo del forfait, ponga in relazione una penalità proporzionata ai reclami ricevuti per sinistri. Cosicché il valore del forfait sia in grado di favorire una premialità solo alle compagnie assicuratrici con efficienza nei rapporti assicurativi con particolare riferimento all'ambito sinistri.	La proposta non è accolta. I criteri di determinazione del forfait esulano dall'ambito dell'emanando provvedimento.

6	UNIPOL GRUPPO	Osservazioni generali	**Eliminazione dei sinistri naturali CARD dal calcolo del costo medio.** Il Gruppo Unipol non condivide la proposta di IVASS di eliminare i sinistri naturali CARD dal calcolo del costo medio dei sinistri, in quanto tale intervento produrrebbe una distorsione nel modello CARD, eliminando arbitrariamente una componente significativa di sinistri dalla base di calcolo. La probabilità che si verifichi l'evento "sinistro naturale" è una possibilità statistica la cui frequenza dipende dal grado di concentrazione del mercato, che porta anche benefici per la collettività tipici delle funzioni di produzione in cui vi sono delle economie di scala, e che rappresenta un dato di realtà che il modello CARD non dovrebbe ignorare se non si vuole diminuire la sua efficacia nel misurare le *performance* delle imprese nella gestione dei sinistri. L'esclusione dei sinistri naturali proposta da IVASS comprometterebbe invece la capacità del modello CARD di riflettere accuratamente la realtà di mercato sulla base della quale vengono misurati i rilevanti indicatori di *performance* e risulterebbe priva di giustificazioni tecniche o di benefici tangibili per gli assicurati. Al contrario, tale proposta indebolirebbe l'efficacia complessiva del sistema CARD nel fornire incentivi alle compagnie assicurative per migliorare la propria efficienza nella gestione dei sinistri. La finalità ultima del modello CARD – ed in particolare della struttura di incentivi/penalizzazioni previsti dal provvedimento IVASS n. 79/2018 - è promuovere una sana competizione tra le compagnie assicurative, premiando le compagnie più virtuose nei processi liquidativi mediante la corresponsione di incentivi e penalizzando economicamente le compagnie meno efficienti. I dati degli ultimi dieci anni mostrano una riduzione complessiva del premio medio delle polizze RC auto, confermando l'efficienza del sistema CARD. Per incrementare la propria efficienza, le compagnie debbono effettuare importanti investimenti lungo l'intera catena gestionale della liquidazione dei sinistri. Nel corso degli anni, il Gruppo Unipol ha sostenuto ingenti investimenti per migliorare i processi liquidativi, a beneficio degli assicurati e delle controparti. Tra gli investimenti effettuati, il Gruppo Unipol ha creato una Società leader di mercato nella gestione delle scatole nere ed ha istituito una strutturata rete di riparatori convenzionati	La proposta non è accolta. Poiché è stata riscontrata nel mercato, in base agli ultimi dati forniti dalle imprese, una non irrilevante disomogeneità tra costi dei sinistri naturali e costi dei sinistri non naturali, l'esclusione dei sinistri CARD naturali – che non sono oggetto di interazione tra le imprese nel sistema CARD – dal calcolo del costo medio rende più omogeneo il perimetro su cui avviene la misurazione del costo nel confronto tra le imprese. In assenza di modifiche, l'indicatore sul costo medio, che ha come obiettivo quello di confrontare l'efficienza nei rapporti reciproci tra imprese all'interno del sistema CARD, risulterebbe alterato, con distorsione del funzionamento del sistema rispetto all'obiettivo perseguito.

			operanti sull'intero territorio nazionale, con l'obiettivo di migliorare l'esperienza degli utenti e la qualità del servizio offerto, mitigando al contempo il rischio di frodi. In merito, occorre sottolineare che l'impegno profuso dal Gruppo Unipol nell'efficientare la gestione dei sinistri riguarda tutti i sinistri, infatti non vengono attuati processi differenziati per la gestione dei CARD naturali, come dimostrano i dati relativi alla "velocità di liquidazione", che nell'esercizio 2023 aveva un valore coincidente sia per i sinistri naturali che per gli altri sinistri CARD. L'unica differenza introdotta è stata quella dell'accentramento della gestione dei due sinistri su un unico perito ed un unico Liquidatore al fine di determinare in modo coerente la responsabilità. L'eliminazione dei sinistri CARD naturali dalla base di calcolo del computo incentivi/penalizzazioni relativi al costo medio significherebbe per UnipolSai l'esclusione dalle dinamiche di calcolo di quasi ¼ dei sinistri liquidati, con la conseguenza di indebolire e rendere parziale la capacità del modello CARD di agire da stimolo per tutte le compagnie nella ricerca di maggiori efficienze nei processi liquidativi. L'esclusione dei sinistri CARD naturali comporterebbe inoltre che, nell'ambito della valutazione della *performance* dell'impresa, non si terrebbero nella giusta considerazione gli impatti economici generati dalle azioni di contenimento dei costi che invece rappresentano una delle finalità sottese all'istituzione del modello CARD e dei relativi incentivi e penalizzazioni. In tal senso, la modifica proposta da IVASS penalizzerebbe le compagnie che – anche grazie ad importanti investimenti – implementano modelli gestionali virtuosi e processi efficaci sulla totalità dei sinistri trattati. Tutto ciò premesso, secondo IVASS (pag. 3) l'eliminazione dei sinistri CARD naturali dal calcolo del costo medio renderebbe "più omogenea la base dati su cui avviene la misurazione del contenimento dei costi" dei sinistri, consentendo così di calcolare "in modo più accurato la *performance* delle imprese". Tuttavia, tale affermazione non sembra condivisibile in quanto la misura proposta produrrebbe un effetto distorsivo, andando a introdurre modalità di calcolo che non sarebbero più rappresentative della	

			realtà di mercato per effetto di un artificioso restringimento della base di calcolo del costo medio realizzata mediante l'espunzione di una componente significativa di sinistri. La proposta dell'Istituto non sembra supportata da valide ragioni tecniche né da benefici per gli assicurati, risolvendosi piuttosto in un intervento "redistributivo" a favore delle compagnie che per ragioni inerenti alla struttura del mercato hanno una minore incidenza statistica di sinistri naturali. Inoltre, si evidenzia come l'esclusione dei sinistri CARD naturali dal calcolo del costo medio possa esacerbare i menzionati effetti distorsivi delle logiche di corresponsione degli incentivi/penalizzazioni per quelle Compagnie che abbiano rispetto alle altre – nell'ambito delle tre macroaree di riferimento – una maggiore concentrazione geografica di portafoglio e quindi un elevato numero di sinistri CARD naturali rispetto al totale. Dal punto di vista del processo, si rileva infine che IVASS non ha effettuato alcuna analisi di impatto regolamentare, giustificando tale facoltà dall'esenzione prevista in materia dall'art. 10, co. 3 del reg. IVASS n. 54/2022, ritenendo che tale modifica non comporti costi addizionali per le imprese destinatarie del provvedimento. Tuttavia, si osserva sul punto come lo stesso art. 10, co. 3 consenta di omettere l'analisi di impatto regolamentare quando i provvedimenti – oltre a non comportare costi addizionali per le imprese destinatarie – non abbiano impatti significativi sui destinatari o sul sistema finanziario nel suo complesso. Non è questo il caso della consultazione in oggetto, atteso che per alcune compagnie i sinistri CARD naturali costituiscono una quota non trascurabile del totale dei sinistri CARD e che, pertanto, la loro eliminazione, oltre a influire sul valore del costo medio, andrebbe anche ad impattare sulla base di calcolo (numero dei sinistri) dalla quale deriva la quantificazione finale del valore di incentivi/penalizzazioni di ciascuna compagnia. **Considerazioni ulteriori in tema di eliminazione di sinistri naturali CARD dal calcolo del costo medio** Laddove IVASS ritenesse comunque opportuno eliminare i sinistri naturali CARD dal calcolo del costo medio si chiede di procedere a un ricalcolo del KPI del "COSTO MEDIO" per gli esercizi passati, per poter effettuare un calcolo corretto ed omogeneo	Per quanto attiene alle valutazioni di impatto regolamentare si fa presente che l'analisi di impatto della regolamentazione era stata omessa in fase di pubblica consultazione ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022, in quanto si era ritenuto che la modifica non comportasse costi addizionali derivanti dall'introduzione di modifiche regolamentari per le imprese destinatarie del Provvedimento. In particolare l'analisi condotta dall'Istituto non aveva fatto rilevare costi operativi e informatici per le imprese nell'applicazione del nuovo calcolo del costo medio, posto che lo stesso resta effettuato con la medesima metodologia prevista in passato benché riferito ad un perimetro di sinistri ristretto ai soli CARD non naturali. Le variazioni degli incentivi/penalizzazioni scaturite dal differente metodo di calcolo introdotto con il presente Provvedimento sarebbero

			della “DINAMICA TEMPORALE”. La correzione retrospettiva delle serie storiche si rende assolutamente necessaria al fine di confrontare valori omogenei tra l’annualità dell’avvio del nuovo criterio di calcolo e le precedenti. In mancanza di tale ricalcolo si confronterebbe il valore del costo medio dei sinistri del periodo di osservazione in assenza della variabile “sinistri naturali” mentre per le precedenti annualità se ne terrebbe conto, determinando in tal modo una significativa disomogeneità nelle serie storiche, con intuibili effetti distorsivi sulle risultanze finali dei conteggi. Fermo quanto espresso nelle Osservazioni generali, si propongono di seguito alcuni quesiti specifici relativi ai contenuti della nota metodologica che non appare in linea con quanto proposto da IVASS in pubblica consultazione.	state conseguenza delle nuove metriche di efficienza delle performance introdotte, senza impatti rilevanti sui costi di adempimento segnaletico e operativo al nuovo sistema. Tenuto conto delle osservazioni pervenute, si è ritenuto comunque utile effettuare la verifica e l’analisi dell’impatto della regolamentazione su questo aspetto da cui è emerso, sulla base delle analisi effettuate da IVASS sui dati forniti dalle imprese, che i benefici derivanti dall’esclusione dal calcolo del costo medio dei sinistri “CARD naturali” superino gli svantaggi derivanti dall’utilizzo di dati non omogenei tra i vari operatori, determinati dal forte squilibrio riscontrato tra i costi dei rimborsi relativi alle diverse tipologie di sinistri, naturali e non; la modifica proposta intende superare le inefficienze che ne deriverebbero. Peraltro, laddove le due categorie di sinistri presentino costi omogenei, l’esclusione di quelli naturali non dovrebbe produrre effetti rilevanti sul costo medio. Quanto all’osservazione sul ricalcolo degli incentivi degli esercizi precedenti per la dinamica del costo, si fa presente che nella formulazione proposta in pubblica consultazione il perimetro dei sinistri su cui è calcolato il suddetto indicatore è invariato rispetto alle precedenti

				formulazioni (cfr. Provvedimenti IVASS n. 18/2014, 43/2016, 79/2018) ed è misurata su tutti i sinistri CARD-CID con danni a cose/veicolo, inclusi quelli naturali. La logica della diversa base di calcolo risiede nel fatto che l'indicatore sul costo medio confronta l'efficienza nei rapporti reciproci tra imprese all'interno del sistema CARD mentre per quanto riguarda la dinamica di costo (calcolata come confronto di costi per la stessa impresa su tre esercizi) si ritiene corretto includere i sinistri CARD naturali, trattandosi di una misura di efficienza complessiva interna delle singole imprese.
7	UNIPOL GRUPPO	Nota metodologica	**NPERS i(n)**: nella "Tavola A. Variabili del modello Card" è riportato che solo i conducenti con lesioni dei sinistri CARD-CID con responsabilità esclusiva devono essere al netto dei CARD naturali. Si chiede pertanto di confermare se i CARD-CTT comprendono i Card Naturali.	Si conferma che i danneggiati con micro lesioni della gestione CARD-CTT comprendono i Card naturali.
8	UNIPOL GRUPPO	Nota metodologica	**Pmin e Pmax**: Si chiede di chiarire se i percentili utilizzati per il taglio delle distribuzioni del costo dei sinistri saranno calcolati al netto dei Card naturali.	Si chiarisce che i valori di Pmin e Pmax sono calcolati tenendo conto di tutti i sinistri CARD-CID definiti con responsabilità esclusiva, pagati a titolo definitivo alla data di riferimento.
9	UNIPOL GRUPPO	Nota metodologica	**Incentivo costo**: Nella sezione relativa all'incentivo costo della Tavola B, non si fa mai riferimento al fatto che tale elemento deve essere al netto dei Card Naturali e, pertanto, si propone di ribadirlo per fugare qualsiasi dubbio interpretativo.	Si precisa che l'onere sinistri utilizzato per il calcolo dell'incentivo del costo tiene conto dell'intero portafoglio sinistri, inclusi i CARD naturali.